



PEGASO

Università Telematica

**“I DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA
FAMILIARE”**

PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO

Indice

PREMESSA -----	3
1 VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE -----	4
2 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE -----	6
3 MALVERSAZIONE O DILAPIDAZIONE DEI BENI-----	8
4 OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA -----	9
5 ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA -----	11
6 MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO FANCIULLI -----	13
7 SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI-----	15
8 SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI -----	17
9 SOTTRAZIONE E TRATTENIMENTO DI MINORE ALL'ESTERO -----	18



PEGASO

Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Premessa

Le figure criminose contenute in questa parte di cp sono quelle dotate di maggior spessore criminologico: si tratta della protezione di valori e di interessi riconducibili direttamente alla persona in quanto tale.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Violazioni degli obblighi di assistenza familiare

L'**art. 570** c.p. prevede tre distinte ipotesi delittuose:

- commette la prima chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge;
- commette la seconda chiunque malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
- commette la terza chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Secondo la giurisprudenza di merito e la dottrina dominante tali tre distinte ipotesi criminose darebbero vita a tre distinte figure di reato, in quanto diversa è la nozione dei fatti e diversa è la pena; se, pertanto, si verifichi più di una delle ipotesi, si ha concorso di reati. Secondo la giurisprudenza della Cassazione e parte della dottrina le diverse fattispecie previste dall'art. 570 costituiscono un solo reato, per cui la violazione prevista nel primo comma, che è meno grave, resta assorbita in quelle previste nel secondo comma.

Tutela: eliminare lo scandalo di coloro che si rendono dolosamente estranei alla loro famiglia di cui per legge naturale debbono sentire e assumere tutta la responsabilità e di garantire conseguentemente la salvezza di quei legami morali ed economici che avvincono, per legge, tutti coloro che fanno parte del medesimo nucleo familiare.

La descrizione è troppo generica, restano infatti aperte questioni fondamentali circa la natura e i contenuti del delitto: prevede una sola ipotesi di reato (norma a più fattispecie) o configura tre

differenti figure di reato con una propria oggettività giuridica (fattispecie a più norme)? La frequenza applicativa è assai elevata.

Per quanto riguarda il **bene giuridico** dipende dalla tesi:

- Monistica: generico interesse dell'ordine familiare
- Pluralistica: distingue tra tutela di interessi morali (c1) e interessi materiali e economici (c2)

Una ponderazione dei contenuti normativi della disposizione porta alla conclusione dell'autonomia delle relative previsioni criminose. I fatti sono rispettivamente differenti per disvalore, tanto che neppure appare possibile ipotizzare un rapporto di specialità tra la fattispecie di cui al primo comma e le fattispecie di cui al secondo comma. Un'altra differenza sta nella diversità qualitativa e quantitativa delle pene: se si fosse trattato di norma a più fattispecie infatti il trattamento sanzionatorio sarebbe stato lo stesso per tutte le ipotesi criminose. Il **bene giuridico** quindi è:

PEGASO

- 1) Interesse al rispetto degli obblighi giuridici che gravano sui componenti della famiglia
- 2) Sana amministrazione del patrimonio
- 3) Sopravvivenza della persona offesa

I delitti in esame hanno natura sussidiaria per effetto della clausola di riserva di cui all'ultimo comma: pertanto in virtù del principio del divieto del *ne bis in idem* sostanziale qualora il fatto concreto sia riconducibile a più fattispecie di reato si applicherà soltanto la fattispecie più grave. La procedibilità è a querela, salvi i casi di dilapidazione o malversazione dei beni del minore o del coniuge e di privazione dei mezzi di sussistenza al discendente minore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Si tratta innanzitutto di un **reato proprio**, poiché i soggetti attivi possono essere soltanto coloro che abbiano tali obblighi. Come già detto tale reato ha luogo quando il soggetto viola gli obblighi di assistenza dipendenti dalla potestà di genitore o dalla qualità di coniuge.

- Per i genitori gli obblighi di assistenza verso i figli sono il **mantenimento, l'istruzione e l'educazione**.

- Per i coniugi sono invece l'**uguaglianza, l'assistenza morale e materiale** nonché la **solidarietà**.

La violazione degli obblighi di assistenza connessi alla potestà di genitore o alla qualità di coniuge acquista rilevanza soltanto se realizzati in determinati modi. Infatti ad esempio il semplice abbandono del domicilio domestico da parte del marito per motivi di lavoro alla quale non si accompagna alcuna violazione degli obblighi morali, affettivi o fisici non costituisce reato. Infatti ciò che è da sottolineare è che per avversi tale reato l'abbandono del domicilio domestico che prevede l'intenzione del soggetto di non tornarci per un lasso di tempo variabile non è sufficiente da solo alla è necessario che l'allontanamento sia ingiustificato e dia luogo volutamente all'inadempimento degli obblighi di assistenza. Gli obblighi a cui ci si sottrae non devono essere di carattere puramente materiale ed economico, bensì il soggetto deve essere inadempiente anche nei confronti degli interessi morali e di solidarietà che sono alla base di un rapporto familiare.

Più complessa è la definizione di condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie.

Ciò nonostante si ritiene che per ordine della famiglia deve intendersi il valore che esprime l'unità della famiglia.

Per condotta contraria alla morale della famiglia deve intendersi quella che contrasta gravemente con i valori di base della famiglia

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Un rilievo particolare assume la violazione del dovere di fedeltà: la semplice infedeltà non accompagnata da una concreta sottrazione agli obblighi di assistenza verso l'altro coniuge non rileva per la configurazione del reato.

Per mezzi di sussistenza devono intendersi quei mezzi indispensabili a soddisfare le necessità essenziali della vita, quali l'abitazione, il vitto, il vestiario. Per la configurabilità del delitto in esame è necessario che il soggetto passivo versi in stato di effettivo bisogno. L'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza grava su entrambi i genitori e permane qualunque sia la vicissitudine dei rapporti coniugali. In tal senso l'eventuale assolvimento di tale obbligo da parte di uno dei due genitori non esula l'altro dall'adempiere a quanto dovuto. I delitti previsti dall'art. 570 sono permanenti in quanto lo stato di consumazione perdura per tutto il tempo in cui si manifesta la condotta omissiva e viene a cessare per il solo effetto di una contraria iniziativa dell'agente.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare con il compimento di uno dei fatti indicati nella norma.



3 Malversazione o dilapidazione dei beni

Il legislatore ha previsto che tale condotta fosse punita più gravemente rispetto alle altre in quanto incidono sul patrimonio. E inoltre la dilapidazione o la malversazione dei beni sono effettuate nei confronti di soggetti legati all'autore da un rapporto di fiducia oltre che di parentela e vanno a ledere quei principi di solidarietà morale e materiale che devono sempre caratterizzare i rapporti tra coniugi, parenti o fra tutore e pupillo.

Soggetti attivi: La norma non indica espressamente chi debba essere l'autore del reato ma poiché si parla materiale di "beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge" si deduce che i soggetti attivi possono essere solo il genitore, il tutore o il coniuge.

Oggetto materiale della condotta è costituito dai beni del figlio minore o del coniuge.

E' un delitto punito a titolo di **dolo generico**: è sufficiente la volontà consapevole e libera di malversare o dilapidare in tutto o in parte i beni avuti in gestione. Il **tentativo** è ammissibile.



4 Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza

La sua **ratio** è quella di tutelare i rapporti di solidarietà che scaturiscono da rapporti di consanguineità o di coniugio.

Per mezzi di sussistenza si intende tutto ciò che è indispensabile per la vita del soggetto passivo, come le spese per i bisogni primari quali: il vitto, l'alloggio, ... Non v'è dunque alcuna interdipendenza tra il reato in questione e l'assegno alimentare liquidato dal giudice civile.

Soggetti attivi: Possono essere solo quelle persone che nell'ambito di un rapporto familiare, sono tenute per legge alla prestazione dei mezzi di sussistenza nei confronti di un altro: il genitore di figlio maggiorenne, ma inabile al lavoro; gli ascendenti (nonni o zii) o gli stessi discendenti (figli o nipoti).

Dunque si tratta di un **reato proprio**.

Poiché il reato tutela la solidarietà e l'assistenza tra i componenti della famiglia, **la condotta è di tipo omissivo** (“fa mancare i mezzi di sussistenza”). Bisogna sottolineare che questi mezzi si distinguono da quelli di mantenimento (appunto l'assegno) che consiste nel corrispondere mezzi e attività per garantire al minore (o al coniuge separato) il benessere fisico, spirituale e sociale;

Dal punto di vista economico essi sono mezzi che hanno la funzione di assicurare un tenore di vita materiale e sociale adeguato al rango socio-economico della famiglia; e non è connesso ad uno stato di bisogno del destinatario; costituisce il livello più alto di assistenza economica.

Trattandosi di reato omissivo è necessario che il soggetto obbligato abbia la possibilità materiale di poter adempiere. Per impossibilità di adempiere si intende la carenza di risorse economiche dell'obbligato; secondo la giurisprudenza ciò deve essere inteso in senso assoluto e che essa non debba essere ascritta a responsabilità dell'obbligato. L'obbligato deve dimostrare di aver

fatto il possibile per adempiere la prestazione sicché, ad esempio il coniuge sano, abile e di giovane età ha l'obbligo di procurarsi un'occupazione per provvedere alle necessità del figlio minore.

Inoltre la creazione di un nuovo nucleo familiare non esime l'obbligato alla prestazione dei mezzi di sussistenza necessari alla “vecchia famiglia”. Il **dolo è generico** e il **tentativo** è configurabile.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Art 571: È punito chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, se da tale abuso deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.

Anticaglia: gli attuali standard di civiltà rifiutano il ricorso ai metodi violenti. È inoltre stato contestato anche in relazione alla sua collocazione sistematica fra i delitti contro l'assistenza familiare (ricomprende rapporti di tipo disciplinare di natura diversa da quelli familiari).

Bene giuridico è l'integrità e l'incolumità della persona sottoposta al potere disciplinare altrui.

È **reato proprio**, in quanto può essere commesso soltanto da coloro che possiedono un potere di autorità che li facilita ad esercitare il potere correttivo.

La **condotta incriminata** consiste nell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina; presupposto per il reato è un rapporto disciplinare fra il soggetto passivo ed il soggetto attivo.

In dottrina ed in giurisprudenza, si ritiene comunemente che devono considerarsi leciti solo quei mezzi correttivi e disciplinari che, nel più sacro rispetto della incolumità fisica e della personalità psichica e morale, risultino necessari al raggiungimento del fine che il rapporto disciplinare si propone, purché vengano usati nella misura e nella entità minima richiesta (CASO B: non è compresa la punizione corporale tra gli strumenti di correzione tassativamente indicati).

L'esistenza di uno *ius corrigendi* viene comunemente negato sia con riguardo alle situazioni in cui manca un rapporto di supremazia (es. uso del mezzo correttivo nei confronti di un ragazzo estraneo che si comporta in maniera indisciplinata), sia nel rapporto di coniugio.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

L'elemento soggettivo del delitto in esame consiste nella coscienza e volontà di compiere il fatto, sapendo che si tratta di un abuso e che da esso possa derivare una malattia nel corpo o nella mente.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

6 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Art 572: Commette tale delitto chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Presupposto del delitto in esame è che tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo sussista un rapporto di familiarità o un rapporto disciplinare.

Anche qui le stesse perplessità sulla sedes materiae. Inoltre l'ampiezza incriminatoria della condotta di maltrattamenti ha generato numerose incertezze sull'individuazione del **bene giuridico**.

Diverse tesi:

- La famiglia
- I rapporti di familiarità: rapporti psicologici di varia natura intercorrenti anche tra persone, fra le quali non vi siano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità.
- L'interesse del più debole, di colui che si trova esposto alla supremazia o all'arbitrio di un familiare o di un soggetto preposto alla sua cura o educazione.

Università Telematica


Soggetti attivi: solo in un caso si parla di reato comune, cioè quando i maltrattamenti sono effettuati nei confronti di un minore di anni 14 (proprio per l'estrema fragilità del soggetto il legislatore non richiede alcun legame qualificato per il configurarsi del reato); per gli altri casi è richiesto invece un rapporto qualificato tra autore e soggetto passivo (es. rapporto di impiego, rapporto tra insegnate e studente, tra agente di polizia penitenziaria e detenuto): in tali casi è considerato **reato proprio**. Inoltre come si può ben capire il concetto di famiglia non è limitato alla famiglia legittima ma è esteso a qualunque situazione che prevede un'unione di persone tra le quali, per intime abitudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

L'**elemento oggettivo** è costituito dai maltrattamenti. È richiesta una condotta abituale che si estrinseca con più atti con la consapevolezza di ledere l'integrità fisica ed il patrimonio morale del soggetto passivo (**reato abituale**: per la sua sussistenza non sono sufficienti singoli o sporadici episodi occasionali). Il delitto può essere realizzato mediante condotte omissive.

L'elemento soggettivo è il **dolo generico** costituito dalla coscienza e volontà di maltrattare il soggetto passivo, non avendo alcuna rilevanza la finalità avuta di mira dall'agente.

Il delitto in esame è **aggravato dall'evento**: se dal fatto deriva una lesione personale grave, gravissima o la morte. Affinché sia integrata l'ipotesi del c2 occorre che l'evento morte o lesioni non sia stato nemmeno oggetto di rappresentazione da parte dell'agente, potendo ricorrere, viceversa, una sua responsabilità a titolo di dolo eventuale (ove abbia accettato il rischio di verificazione dell'evento) per la fattispecie di omicidio doloso o di lesioni personali gravi o gravissime, in concorso con quella di maltrattamenti.



PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

7 Sottrazione consensuale di minorenni

Art 573: Commette tale delitto chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore.

Il **bene tutelato** era, prima della riforma del diritto di famiglia, la patria potestà del genitore o la potestà del tutore, mentre ora è costituito dagli interessi sottostanti a questi istituti, da individuare in maniera funzionale agli interessi dei figli minori (relativi a istruzione, educazione, guida, cura..).

Soggetto attivo può essere chiunque.

La **condotta incriminata** consiste nel:

- *Sottrarre*: spostare il minore e impedire l'esercizio delle relazioni esistenziali tra il minore e coloro che sono titolari della potestà genitoriale o della tutela.
- *Ritenere*: continuazione di questo stato.



PEGASO

Il reato è condizionato dal riconoscimento di uno spazio di libertà (da accettare in concreto) al minore e rileva entro i confini limitati degli scopi leciti per cui è concessa CASO: mancanza di lesività riconducibile alle suddette ragioni.

I presupposti sono: *consenso* del minore e *dissenso* degli esercenti la potestà genitoriale o tutoriale.

L'elemento psicologico è il **dolo generico**, in quanto è irrilevante il fine della sottrazione o della ritenzione.

Il delitto si consuma non appena sia interrotto il vincolo di vigilanza che lega il minore al genitore o al tutore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il **tentativo** è configurabile. Il delitto è **aggravato** se il fatto è commesso a fine di libidine; è **attenuato** se il fatto è commesso a fine di matrimonio. È punibile a **querela** del genitore o del tutore.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

8 Sottrazione di persone incapaci

Art 574: Il **bene tutelato** dalla norma è il diritto del minore a vivere nel suo habitat naturale.

È un **reato comune**. Il **fatto punibile** è lo stesso dell'articolo precedente (*sottrazione e ritenzione*) ma con una **terza, autonoma ipotesi criminosa**: sottrazione non consensuale di minori di 14 anni. Il **dolo** è generico. Il delitto si **consuma** non appena si infrange il vincolo di vigilanza che lega il minore al genitore o al tutore.

Il **tentativo** è configurabile.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

9 Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

Art 574bis: è *fattispecie incriminatrice speciale*, che va a rafforzare la protezione. La **struttura** del fatto incriminato è simile a quella degli art 573 e 574 con alcune differenze:

- *Presupposto* è il dissenso del genitore o tutore
- *Condotta tipica*: prevista in maniera alternativa, sia come conduzione sia come ritenzione del minore all'estero.

Il **c2** configura quale *ipotesi autonoma di reato* meno rigorosamente sanzionata, il caso della sottrazione (internazionale) del minore che abbia compiuto i 14 anni e che presti il suo consenso.

È prevista la **pena accessoria** della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, quando i fatti siano commessi da un genitore in danno del figlio minore.

Clausola di riserva: eliminare ogni concorso con reati più gravi.

PEGASO
Università Telematica